

Citta' metropolitana di Torino
Servizio risorse idriche

D.D. n. 756-13197 del 28/11/19 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Susa ad uso agricolo, assensito al Consorzio Irriguo Abbadia-Quaglia

Il Dirigente della Direzione, ai sensi dell'art. 23 del R.R. 10/R/2003 e s.m.i., dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera n. 756-13197 del 28/11/19 di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal T. Dora Riparia in Comune di Susa ad uso agricolo, assensito al Consorzio Irriguo Abbadia-Quaglia

"Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Atmosfera

(... omissis ...)

DETERMINA

1. di assentire al Consorzio Irriguo Abbadia-Quaglia, C.F. n. 86507760014, con sede legale in 10059 Susa (To) c/o Riffero Ugo, Regione San Giuliano n. 57, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Dora Riparia in Comune di Susa in misura di l/s massimi 95 e medi 35 ad uso agricolo per irrigare ha 38.83 di terreni dal 15 maggio al 15 settembre di ogni anno, con restituzione delle colature nello stesso Torrente Dora Riparia, nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
3. di accordare la concessione per anni quaranta successivi e continui decorrenti dal 1/1/2014, data di scadenza della concessione che si rinnova, salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca e subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione

"(... omissis ...)

Art. 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI CUI DOVRÀ SODDISFARE LA DERIVAZIONE

Il concessionario dovrà posizionare un'asta idrometrica in corrispondenza dell'opera di presa, con indicazione della portata massima derivabile.

Considerato che durante la posa della condotta forzata a servizio dell'impianto idroelettrico denominato "Susa 4° salto" (pratica n. 155/115) in capo al Comune di Susa sarebbe stata spostata e/o ridotta di sezione la tubazione interrata che dall'opera di presa (adiacente l'edificio seminterrato della stessa centrale) convoglia le acque derivate verso i punti di utilizzo consortili e che questo fatto determinerebbe, a parere del concessionario, frequenti intasamenti della condotta con necessità di interventi di spurgo e considerato che nel disciplinare di concessione dell'impianto idroelettrico sono stati inseriti specifici obblighi in merito al mantenimento dei diritti di prelievo in capo al Consorzio Irriguo Abbadia-Quaglia, il concessionario idroelettrico (Comune di Susa) dovrà concordare con il Consorzio gli interventi necessari alla risoluzione di tale problematica e renderli noti a questo Ente, con indicazione dei tempi previsti, nel termine massimo di 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di rinnovo. L'inadempimento di tale prescrizione potrà comportare l'applicazione di sanzioni in capo al concessionario idroelettrico.

A seguito della consegna della targa con il codice identificativo univoco dell'opera di captazione in questione il concessionario sarà tenuto ad adempiere ed a rispettare le norme contenute nella L.R. 9.8.1999 n. 22.

Art. 9 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 2770 l/s.

(... omissis ...)"